

TI_GERICHTE 52.2020.475 vom 21. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.475

FR: TI_GERICHTE 52.2020.475 du 21 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2020.475 del 21 giugno 2019

Erwägungen

E. 9

cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Non è infatti necessario procedere all'audizione della dr. med. _____, che l'insorgente chiede di sentire al fine di illustrare la sua situazione di salute che le avrebbe imposto di richiedere la rendita AVS anticipata, in quanto tale mezzo di prova - peraltro offerto a titolo eventuale - non è atto di apportare a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. 1.2. A ben guardare, la procedura che ha portato alla decisione dipartimentale impugnata è stata avviata il 25 marzo 2019, ovvero dopo le modifiche alla LStrI, entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione attuale (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4. 1). 1.3. Va osservato che la ricorrente non ha mai inoltrato una domanda di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. Mal si comprende pertanto come mai la Sezione della popolazione abbia indicato nel dispositivo della sua decisione di non entrare nel merito di una simile istanza presentata da RI 1 il 27 febbraio 2019. 2. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attuale: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto la ricorrente, essendo cittadina italiana e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato Accordo per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. art. 2 par. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2). Del resto, già titolare di un permesso per confinanti UE/AELS, dal 2006 dispone di un permesso di dimora UE/AELS quale lavoratrice dipendente. 3. 3.1. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato

conservi lo statuto di lavoratore (STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Il paragrafo 6 dell'art. 6 allegato I ALC precisa che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata per il solo fatto che il lavoratore non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente. 3.2. L'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la propria attività economica. Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede il diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro al lavoratore: che al momento in cui cessa la propria attività ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia e ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni (art. 2 par. 1 lett. a); che, essendo residente senza interruzione sul territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase), mentre se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase). L'art. 2 del regolamento n. 1251/70 disciplina quindi il diritto di rimanere dopo avere cessato di esercitare un'attività lucrativa dipendente sulla base di due criteri, indipendenti tra loro: una precisa durata di residenza e una precisa durata di attività (DTF 144 II 121 consid. 3.5.1 e 3.5.2). Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario giunto al termine della sua attività dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'art. 2, paragrafo 1 lett. a e b, e dell'art. 3 (art. 5 par. 1), e ciò al fine di concedergli un margine di tempo sufficiente per decidere ove fissare la sua residenza definitiva; nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di rimanere (art. 5 par. 2; STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.3, da cui risulta che esso può avvenire anche per atti concludenti). Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS (art. 22 OLCP). Il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa e, di principio, sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari (cfr. anche DTF 141 II 1 consid. 4.1; STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.2, 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2; SEM, Istruzioni OLCP-01/2022, n. 8.3.1).

3.3. Gli art. 6 ALC e 24 par. 1 allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 par. 3 allegato I ALC). Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi

familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale. I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.4. Il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4). Anche sotto questo profilo, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP).

4. Come accennato in narrativa, il 21 giugno 2019 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS a RI 1, ritenendo che non potesse più prevalersi dell'ALC e non disponesse di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento. Conclusioni, queste, condivise dal Consiglio di Stato che ha quindi tutelato il provvedimento dipartimentale impugnato. La ricorrente lamenta per contro un'errata applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, sostenendo di poter beneficiare innanzitutto del diritto di rimanere.

5. Il 2 marzo 2006 a RI 1 è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, con ultimo termine di controllo fissato al 1° marzo 2021, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese. Il suo rapporto d'impiego quale collaboratrice familiare presso _____, residente a _____, è cessato il 30 settembre 2016. Nel frattempo, il 4 marzo 2016, l'interessata aveva chiesto una rendita AVS anticipata che ha ottenuto a partire dal mese di ottobre 2016. Il 18 ottobre 2018, le è stata concessa una prestazione complementare AVS/AI di fr. 1'391.- mensili, retroattivamente a decorre dal mese di agosto 2018. In siffatte circostanze, va da sé che la ricorrente non può conservare il permesso di dimora UE/AELS ottenuto per svolgere un'attività lucrativa dipendente. Del resto, neppure lei lo pretende.

6. Ferma questa premessa, occorre ora esaminare se l'insorgente possa appellarsi agli altri diritti scaturenti dall'ALC, prima di tutto al diritto di rimanere sancito dall'art. 4 par. 1 allegato I ALC.

6.1. Il 31 maggio 2016 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha assegnato a RI 1 (_____ 1953) una rendita AVS a titolo di prelievo anticipato dal 1° ottobre 2016, ovvero a partire dal suo 63° anno di età. La ricorrente ha quindi ottenuto una rendita di vecchiaia prima del compimento dei 64 anni che conferisce alle donne, considerato l'obbligo di pagare i relativi contributi fino a tale età giusta gli art. 3 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. a della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10), il diritto a tale genere di prestazione. Prelievo anticipato, che implica una diminuzione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS) e che nel caso di specie ammontava al 1° ottobre 2016, a fr. 863.- mensili.

6.2. L'insorgente si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 40 cpv. 1 LAVS, secondo cui gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Tale facoltà conferisce quindi un vero e proprio diritto all'ottenimento di tale genere di prestazione se la persona assicurata, come nella presente

fattispecie Maria Kanizsai, adempie le relative condizioni. Ora, ritenuto che l'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70 prevede il diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro al lavoratore che al momento in cui cessa la propria attività ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia e ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni, non è dunque dato di vedere come un cittadino di una parte contraente l'ALC che dispone dello statuto di lavoratore non possa prevalersi del diritto di rimanere al momento di ottenere la rendita AVS anticipata, ovvero dopo avere compiuto i 64 o 63 anni per gli uomini e i 63 o 62 anni per le donne (Marc Spescha, Peter Bolzli, Fanny de Weck, Valerio Priuli , Handbuch zum Migrationsrecht, 4a ed. 2020, N. 292a, pag. 341; cfr. anche DTF 146 II 145 consid. 3.2.6-3.2.11, ancorché riferita a una persona che svolgeva un'attività economica indipendente che aveva raggiunto l'età ordinaria del pensionamento già al momento del suo arrivo in Svizzera). Tanto più che il messaggio del Consiglio federale sulla decima revisione dell'AVS del 5 marzo 1990 sull'art. 41 LAVS (FF 1990 II 29), indica che in caso di versamento anticipato della rendita, l'insorgere dell'evento assicurato costituito dall'età è pure anticipato.

6.3. A questo punto, bisogna verificare se le altre condizioni per il diritto di rimanere siano adempiute nella presente fattispecie. È incontestato che la ricorrente si trovava in Svizzera in via continuativa nei tre anni precedenti il raggiungimento del 63° anno di età che le ha conferito il diritto all'ottenimento anticipato della rendita di vecchiaia nell'ottobre 2016, e che a quel momento essa aveva occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi. Oltre a ciò la sua richiesta del diritto di rimanere (che sulla base dell'art. 5 par. 1 del regolamento n. 1251/70 va esercitato entro due anni da quando tale diritto è stato acquisito a norma dell'art. 2, paragrafo 1 lett. a e b), non può essere considerata tardiva ritenuto che nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di rimanere (art. 5 par. 2; STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.3, da cui risulta che esso può avvenire anche per atti concludenti). Inoltre l'interessata ha continuato a soggiornare nel nostro Paese dopo avere cessato la propria attività lavorativa e ottenuto la rendita di vecchiaia.

6.4. Ne discende che la ricorrente può appellarsi al diritto di rimanere sancito dall'art. 4 par. 1 allegato I ALC.

7. 7.1. Visto inoltre che il diritto di rimanere sussiste indipendentemente dal fatto che la persona interessata percepisca l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela, senza che necessiti di ulteriore disamina.

7.2. Dato l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese, di modo che la domanda di assistenza giudiziaria limitata all'esenzione dal pagamento delle spese processuali diviene priva di oggetto.

7.3. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione del 2 settembre 2020 (n. 4489) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 21 giugno 2019 (SIMIC 1430730) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS

173.110]). 6. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.